

1 PREMESSA

Il DLgs. 6.9.2024 n. 125¹, oltre a recepire la direttiva comunitaria in materia di rendicontazione di sostenibilità, ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro e per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L'adeguamento è conseguenza dell'attuazione della direttiva delegata 17.10.2023 n. 2023/2775/UE, che ha modificato l'art. 3 della direttiva 2013/34/UE, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell'inflazione registrata negli ultimi anni.

In linea con la direttiva comunitaria, il DLgs. 125/2024 ha previsto un incremento, nella misura del 25%, dei limiti dimensionali relativi all'attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non è stato modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L'intervento determina l'estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

2 LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO E DEL BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16 co. 1 lett. a) del DLgs. 125/2024 all'art. 2435-*bis* co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero le società non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000,00 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000,00 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000,00 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità (invariato).

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 2435-*bis* co. 8 c.c., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16 co. 1 lett. b) del DLgs. 125/2024 all'art. 2435-*ter* co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000,00 euro (ove in precedenza il limite era 175.000,00 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000,00 euro (ove in precedenza il limite era 350.000,00 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (invariato).

¹ Pubblicato sulla *G.U.* 10.9.2024 n. 212.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 2435-ter co. 4 c.c., le società che si avvalgono delle semplificazioni ivi previste devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.

Ai fini di un più rapido confronto, si riportano i nuovi limiti nella seguente tabella.

Limiti dimensionali	Micro imprese	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	≤ 220.000 euro	≤ 5,5 milioni di euro	> 5,5 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ 440.000 euro	≤ 11 milioni di euro	> 11 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	≤ 5 unità	≤ 50 unità	> 50 unità

Verifica del superamento dei limiti

In riferimento alle società di nuova costituzione, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato *“nel primo esercizio”* di attività.

Peraltro, la facoltà di redigere il bilancio abbreviato oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese sussiste già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati².

Laddove il primo esercizio di attività sia inferiore (o superiore) a 12 mesi, in base al tenore letterale della norma, sembra potersi (doversi) escludere la necessità di raggugliare ad anno i valori di riferimento, ma in dottrina sono presenti anche opinioni discordi.

In riferimento alle società già in attività, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato *“per due esercizi consecutivi”*.

Peraltro, i parametri da rispettare non devono necessariamente essere coincidenti (documento CNDCEC 15.4.2009, § 2). Risulta, quindi, possibile applicare le semplificazioni in esame laddove in un esercizio non siano superati due parametri, mentre nell'esercizio successivo non siano superati parametri diversi.

3 MODALITÀ DI COMPUTO DEI LIMITI

Si analizzano di seguito le modalità di computo dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata o l'applicazione delle semplificazioni previste per le micro imprese.

3.1 ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale si determina sommando gli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D del medesimo attivo (Relazione ministeriale al DLgs. 127/91).

Tale parametro è desumibile direttamente dal bilancio (caso Assonime 9/2017, § 1).

Si ritiene, quindi, che le voci dell'attivo debbano essere considerate al netto dei fondi rettificativi.

3.2 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni corrispondono all'importo della voce A.1 del Conto economico (Relazione ministeriale al DLgs. 127/91).

² Cfr. circ. Fondazione Luca Pacioli 28.4.2005 n. 15 (§ 1).

L'ammontare è, quindi, assunto al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi *ex art. 2425-bis* co. 1 c.c.3.

Nella quantificazione della voce occorre, naturalmente, considerare le disposizioni contenute nel documento OIC 34, che si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva, fatta salva la possibilità di adozione anticipata⁴.

3.3 DIPENDENTI OCCUPATI

Il numero dei dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l'esercizio (Relazione ministeriale al DLgs. 127/91).

Esempio

Qualora, ad esempio, siano impiegati 55 dipendenti per 100 giorni e 45 dipendenti per 265 giorni, i dipendenti occupati in media durante l'esercizio sono determinati nel seguente modo: $[(55 \times 100) + (45 \times 265)] : 365 = 47,74$.

3.3.1 Lavoratori a tempo parziale

In caso di impiego di lavoratori a tempo parziale (*part time*), si ritiene che, al fine di computare il numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio, sia applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9 del DLgs. 15.6.2015 n. 81 (in vigore dal 25.6.2015).

La richiamata disposizione stabilisce che *“ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”*⁵.

La circ. Min. Lavoro 30.4.2001 n. 46 ha precisato, in riferimento alla precedente norma contenuta nell'art. 6 del DLgs. 61/2000, che, per accertare la consistenza dell'organico, i lavoratori *part time* si computano sommando l'orario concordato con ogni singolo lavoratore e raffrontando tale somma con l'orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore della sola frazione superiore alla metà dell'orario a tempo pieno.

Esempio

Ad esempio, nel caso di tre lavoratori assunti con contratto a tempo parziale e orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore, considerando un orario normale di 40 ore settimanali, si procederà nel seguente modo: $(18 + 20 + 24 = 62 \text{ ore}) : 40 = 1 \text{ unità con resto di } 22 \text{ ore}$. Poiché 22 ore superano la metà dell'orario normale, opera l'arrotondamento all'unità superiore, con la conseguenza che i tre lavoratori *part time* sono computati come due unità lavorative.

3.3.2 Rapporti di lavoro etero-organizzati

Secondo il caso Assonime 9/2017 (§ 4), la nozione di “dipendenti occupati” prevista dalla disciplina in esame dovrebbe comprendere anche quelle figure di collaborazione organizzata dal committente (c.d. “rapporti di lavoro etero-organizzati”) alle quali si applica la disciplina in tema di lavoro subordinato secondo il DLgs. 15.6.2015 n. 81 attuativo della L. 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”).

³ Cfr. circ. Fondazione Luca Pacioli 28.4.2005 n. 15 (§ 1).

⁴ La risposta OIC 21.12.2023 ha consentito l'applicazione anticipata delle disposizioni contenute nel nuovo principio contabile, ove compatibili con il previgente quadro normativo.

⁵ In tale norma è stata trasfusa, con alcune limitate modifiche, la disposizione dapprima contenuta nell'art. 6 del DLgs. 25.2.2000 n. 61, abrogato dall'art. 55 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2015.

4 ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI LIMITI

Il DLgs. 125/2024 (che è entrato in vigore il 25.9.2024, 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *G.U.*) non contiene, con riferimento all'incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, una specifica norma di decorrenza.

Con riferimento ai precedenti adeguamenti, in mancanza di tale norma di decorrenza, si riteneva che i nuovi parametri trovassero sicuramente applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi chiusi a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento che li aveva introdotti. Maggiori incertezze sorgevano, invece, con riferimento ai bilanci chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento, ma approvati successivamente.

Adottando tale interpretazione, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi chiusi (o approvati) a partire dal 25.9.2024.

A ben vedere, con riferimento all'attuale adeguamento, un'indicazione di decorrenza sembra potersi ricavare dall'art. 2 della direttiva 2023/2775/UE, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio l'1.1.2024 o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l'applicazione per gli esercizi aventi inizio l'1.1.2023 o in data successiva).

Tale disposizione è finalizzata a consentire alle imprese o ai gruppi di beneficiare quanto prima dell'adeguamento delle soglie⁶.

I nuovi parametri introdotti dal DLgs. 125/2024 dovrebbero, quindi, trovare applicazione (in considerazione della *ratio* semplificatoria ad essi sottostante) con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2024.

5 DECORRENZA DEI NUOVI LIMITI PER IL BILANCIO ABBREVIATO E MICRO

In relazione all'incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro, disposto dal DLgs. 125/2024, si ripresentano le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri (si veda, da ultimo, quello disposto dal DLgs. 3.11.2008 n. 173, con decorrenza dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21.11.2008 e, quindi, dai bilanci 2009, per i soggetti "solari").

Il dettato normativo non appare, ai fini che qui interessano, del tutto chiaro, posto che, ai sensi dell'art. 2435-*bis* co. 1 c.c. "*le società ... possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei ... limiti*" ivi previsti.

Analogamente, l'art. 2435-*ter* co. 1 c.c. stabilisce che "*sono considerate micro-imprese le società ... che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei ... limiti*" ivi previsti.

Ciò posto, le questioni da chiarire sono due:

- la prima attiene alla possibilità di dare rilievo, ai fini del computo dei limiti dimensionali, anche agli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della norma;
- la seconda attiene al numero degli esercizi (in cui i limiti dimensionali non sono superati) necessari per applicare le semplificazioni previste per le imprese di minori dimensioni. Si tratta, cioè, di individuare l'esercizio a partire dal quale sono applicabili le semplificazioni.

Le problematiche evidenziate non si pongono, evidentemente, in relazione alle società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato "*nel primo esercizio*" di attività. Come già

⁶ Cfr. 6° "considerando".

evidenziato, infatti, la facoltà di redigere il bilancio abbreviato oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese sussiste già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati⁷.

Le problematiche sollevate interessano, piuttosto, le società già in attività, per le quali i parametri quantitativi devono essere rispettati *“per due esercizi consecutivi”*.

5.1 POSSIBILITÀ DI DARE RILIEVO AGLI ESERCIZI PRECEDENTI ALL'INCREMENTO

Con riferimento alla prima questione prospettata, e avuto riguardo all'innalzamento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata operato dal DLgs. 173/2008 a decorrere dai bilanci 2009 (per i soggetti “solari”), il CNDCEC (documento 14.1.2009, § 2 e documento 15.4.2009, § 3 e 7) ha affermato che i nuovi parametri dovevano essere applicati retroattivamente. Pertanto, il 2009 e il 2008 costituivano i due esercizi rilevanti ai fini dell'accertamento del superamento dei nuovi limiti.

Trasponendo questo chiarimento nell'ambito del quadro normativo vigente (così come modificato dal DLgs. 125/2024), si potrebbe desumere la possibilità di considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali, anche gli esercizi precedenti al 2024 (anno in cui entrano in vigore, come visto, le disposizioni introdotte dal richiamato decreto).

Occorre, tuttavia, evidenziare che in dottrina è stata prospettata anche una diversa soluzione, che escluderebbe l'applicazione “retroattiva” dei limiti.

In particolare, secondo l'opinione di Assonime (circ. 18.2.2009 n. 9, § 3.4), *“quanto [...] alla valutazione delle nuove soglie indicate nell'art. 2435-bis c.c. [...] il primo esercizio da considerare per le società di nuova costituzione sarà il 2009, mentre, per le società che abbiano già iniziato la loro attività, andrà considerato il biennio 2009-2010”*.

Aderendo a tale orientamento (maggiormente penalizzante per le imprese), avuto riguardo alle novità introdotte dal DLgs. 125/2024, si potrebbero considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali, soltanto l'esercizio 2024 e i successivi.

5.2 ESERCIZIO A PARTIRE DAL QUALE SONO APPLICABILI LE SEMPLIFICAZIONI

Passando, invece, alla seconda questione prospettata, la dottrina prevalente (su tutti si vedano circ. Assonime 18.2.2009 n. 9, § 3.4, e 7.11.2024 n. 21, § 2) riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese) già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate⁸.

Pertanto (facendo propria con riferimento, alla prima questione prospettata, l'interpretazione del CNDCEC in merito all'applicazione “retroattiva” dei limiti), una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, laddove almeno due delle soglie dimensionali previste non fossero superate negli esercizi 2023 e 2024.

Il documento CNDCEC novembre 2012 (parte I, § 1) ha suggerito, invece, un'interpretazione maggiormente prudentiale della disposizione normativa, secondo la quale sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata *“a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”*.

⁷ Cfr. circ. Fondazione Luca Pacioli 28.4.2005 n. 15 (§ 1).

⁸ In questo senso si vedano anche circ. Fondazione Luca Pacioli 28.4.2005 n. 15 (§ 1); documento CNDCEC 14.1.2009 (§ 2) e documento CNDCEC 15.4.2009 (§ 2).

Tale orientamento è stato, peraltro, richiamato dal documento Fondazione Nazionale Commercialisti 15.1.2016 (§ 2) e confermato dal documento Fondazione Nazionale Commercialisti 30.9.2016 (§ 2.2).

In tal caso, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2022 e 2023.

Per completezza di argomento, si evidenzia che, con specifico riferimento alla prima applicazione delle novità introdotte dal DLgs. 18.8.2015 n. 139, CNDCEC e Confindustria (documento marzo 2017) hanno assunto, in considerazione della *ratio* della riforma, una posizione più favorevole alle imprese, in base alla quale una società avrebbe potuto applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2016, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali negli esercizi 2015 e 2016⁹.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi relativi al caso di società già in attività, che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Nella proposizione degli esempi si aderisce:

- all'orientamento del CNDCEC in merito alla possibilità di applicare i nuovi parametri retroattivamente e, quindi, considerando, ai fini del superamento dei parametri, anche gli esercizi precedenti al 2024;
- all'orientamento della dottrina prevalente in ordine alla possibilità di applicare le semplificazioni già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Le medesime esemplificazioni valgono per l'applicazione delle semplificazioni previste per le micro imprese, con riferimento agli specifici limiti dimensionali applicabili.

Esempio 1

Limiti dimensionali	2023	2024
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	5.300.000	5.400.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.000.000	12.000.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	47	47

In questa ipotesi, nell'esercizio 2024, la società può redigere il bilancio in forma abbreviata, in quanto, per due esercizi consecutivi (2023 e 2024), due degli aggregati in esame (attivo di bilancio e dipendenti) non superano i nuovi limiti dimensionali.

Pare appena il caso di evidenziare che, ove avessero trovato applicazione i previgenti limiti, la società avrebbe dovuto redigere il bilancio 2024 in forma ordinaria.

Esempio 2

Limiti dimensionali	2023	2024
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	5.600.000	5.400.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.000.000	12.000.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	47	47

In questa ipotesi nell'esercizio 2024 la società deve redigere il bilancio in forma ordinaria, in quanto in tale esercizio due degli aggregati in esame (attivo di bilancio e dipendenti) non superano i limiti dimensionali, ma nell'esercizio 2023 soltanto il numero dei dipendenti risultava "sottosoglia".

⁹ Secondo il documento citato, tale impostazione avrebbe consentito "un'adozione delle nuove previsioni immediata e in linea con le previsioni dell'Unione, volte a ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni". Per contro, l'alternativa di verificare il rispetto dei limiti anche nel 2014 sembrava, in quella specifica fase, eccessiva.

Esempio 3

Limiti dimensionali	2023	2024
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	5.600.000	5.400.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.900.000	12.000.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	47	47

In questa ipotesi, nell'esercizio 2024, la società può redigere il bilancio in forma abbreviata, in quanto, per due esercizi consecutivi, due degli aggregati in esame non superano i citati limiti:

- nell'esercizio 2023, ricavi e dipendenti;
- nell'esercizio 2024, totale dell'attivo e dipendenti.

6 DECADENZA DALLE SEMPLIFICAZIONI

Come già evidenziato, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria e le società che si avvalgono delle semplificazioni previste per le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti riportati (artt. 2435-*bis* co. 8 c.c. e 2435-*ter* co. 4 c.c.).

Pertanto, il superamento di due dei limiti per un solo anno non priva le società, a seconda dei casi, del diritto di redigere il bilancio in forma abbreviata o di applicare le semplificazioni previste per le micro imprese, bensì è necessario che la società superi due dei limiti indicati per due anni consecutivi (con riferimento al bilancio in forma abbreviata, documento CNDCEC 15.4.2009, § 2).

Si ritiene, inoltre, che, come sopra rilevato ai fini dell'accesso alle semplificazioni, anche ai fini della relativa decadenza, i parametri non rispettati in un esercizio non debbano necessariamente coincidere con quelli non rispettati nell'esercizio successivo.

La società decade, quindi, dalle semplificazioni laddove in un esercizio superi due parametri, mentre nell'esercizio successivo superi parametri diversi.

Avuto riguardo, poi, all'esercizio a partire dal quale vengono meno le semplificazioni, sembra dirimente quanto affermato, con riferimento al bilancio in forma abbreviata, dalla Relazione ministeriale al DLgs. 127/91, ad avviso della quale *"il bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui sono stati superati due dei limiti indicati deve essere redatto in forma ordinaria"*.

In modo coerente con tale indicazione, il documento CNDCEC novembre 2012 (Parte I, § 1) ha suggerito, ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria e in ottica prudenziale, *"di provvedere sin dal bilancio relativo all'esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti"*¹⁰.

Tale orientamento è stato, peraltro, richiamato dal documento Fondazione Nazionale Commercialisti 15.1.2016 (§ 2) e confermato dal documento Fondazione Nazionale Commercialisti 30.9.2016 (§ 2.2).

Avuto riguardo alla decadenza si pone, peraltro, la stessa questione posta in riferimento all'accesso alle semplificazioni in ordine alla possibilità di dare rilievo, ai fini del computo dei limiti dimensionali, anche agli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della norma.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi relativi al caso di società già in attività, che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Nella proposizione degli esempi si aderisce all'orientamento del CNDCEC in merito alla possibilità di applicare i nuovi parametri retroattivamente e, quindi, considerando, ai fini del superamento dei parametri, anche gli

¹⁰ In questo senso si vedano anche caso Assonime 13/2017 (§ 1) e documento CNDCEC 15.4.2009 (§ 2).

esercizi precedenti al 2024.

Le medesime esemplificazioni valgono per l'eventuale decadenza dalle semplificazioni previste per le micro imprese, con riferimento agli specifici limiti dimensionali applicabili.

Esempio 1

Limiti dimensionali	2023	2024
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	5.600.000	5.700.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.800.000	10.900.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	52	52

La società, avendo superato due delle soglie dimensionali negli esercizi 2023 e 2024, decade dalle semplificazioni (con obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria) già a partire dal bilancio 2024.

Esempio 2

Limiti dimensionali	2023	2024
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	5.400.000	5.600.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.000.000	12.000.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	47	47

Il superamento di due dei limiti dimensionali per il solo esercizio 2024 non priva la società del diritto di applicare le semplificazioni nel bilancio 2024.

Pare appena il caso di evidenziare che, ove avessero trovato applicazione i previgenti limiti, la società avrebbe dovuto redigere il bilancio 2024 in forma ordinaria.

7 LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

L'art. 27 del DLgs. 127/91 prevede i seguenti specifici casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

- gruppi di modeste dimensioni (co. 1);
- *sub-holding* (co. 3);
- gruppi con partecipazioni di controllo irrilevanti (co. 3-bis);
- capogruppo che controlla esclusivamente società escludibili facoltativamente dal consolidamento integrale (co. 3-bis)¹¹.

Le novità introdotte dal DLgs. 125/2024 intervengono sulla prima ipotesi di esonero. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16 co. 2 lett. a) n. 1 del DLgs. 125/2024 all'art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91, non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000,00 di euro);

¹¹ Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella Nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto per le *sub-holding*, la Nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato. Inoltre, copia del bilancio consolidato redatto dalla controllante, della Relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo (redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale) devono essere depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata (cfr. art. 27 co. 5 del DLgs. 127/91).

- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000,00 di euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Non è stato, invece, modificato l'art. 27 co. 1-*bis* del DLgs. 127/91, ai sensi del quale la verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento), maggiorando del 20% i limiti numerici relativi agli attivi degli Stati patrimoniali e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Tuttavia, per effetto del rinvio operato da tale ultima disposizione ai limiti indicati nel precedente comma 1, in caso di verifica effettuata su base aggregata:

- il limite relativo agli attivi degli Stati patrimoniali è portato a 30.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 24.000.000,00 di euro);
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni è portato a 60.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 48.000.000,00 di euro).

Nell'esempio di seguito riportato i dati aggregati relativi agli attivi degli Stati patrimoniali e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi delle tre società consolidate risultano superiori ai rispettivi valori di riferimento previsti dalla norma, incrementati del 20%:

Dati Attivo e Ricavi in migliaia di euro	Alfa	Beta	Gamma	Aggregato
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	15.000	13.200	8.300	36.500
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.400	21.200	14.300	63.900
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	82	62	48	192

Non applicabilità dell'esonero

Il suddetto esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ovvero un ente sottoposto a regime intermedio (ai sensi degli artt. 16¹² e 19-*ter* del DLgs. 39/2010).

7.1 ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI LIMITI

Con riferimento all'entrata in vigore dei nuovi limiti si rimanda alle considerazioni sopra esposte per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro¹³.

7.2 VERIFICA DELL'ESERCIZIO DI DECORRENZA DELL'ESENZIONE

Al fine dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, non è sufficiente un solo esercizio in cui non si verifica il superamento di almeno due dei limiti che identificano un gruppo di modeste dimensioni, ma è necessario che il gruppo non superi tali soglie per due esercizi consecutivi. Non è inoltre prevista, come per esempio nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.) o nel caso di redazione del bilancio delle micro imprese (art. 2435-*ter* c.c.), l'esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato per i "neo-gruppi" quando per il primo esercizio dalla loro formazione non superino almeno due dei tre limiti previsti dal DLgs. 127/91.

¹² Ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 39/2010, sono enti di interesse pubblico:

- le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- le banche;
- le imprese di assicurazione di cui all'art. 1 co. 1 lett. u) del codice delle assicurazioni private;
- le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1 co. 1 lett. cc) del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'art. 1 co. 1 lett. cc-*ter*) del codice delle assicurazioni private.

¹³ Si veda il precedente § 4.

Nel caso in cui una società controllante rediga già il bilancio consolidato in quanto nel passato non rientrava nella definizione di gruppo di modeste dimensioni, il non superamento dei limiti suddetti per un solo esercizio non costituisce causa di esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'impresa a causa della crisi economica subisca una riduzione significativa del fatturato. In tale situazione è comunque necessario attendere l'esercizio successivo al fine di verificare il non superamento dei parametri per il secondo esercizio consecutivo¹⁴.

Allo stesso modo qualora una società controllante acquisti una partecipazione ad inizio anno e al 31 dicembre non superi i limiti per la redazione del bilancio consolidato non dovrebbe essere esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto è necessaria la presenza di almeno due esercizi per l'esonero dall'obbligo di bilancio consolidato. In dottrina¹⁵ è stato, peraltro, osservato come da un punto di vista operativo, fermo restando il contenuto della norma, occorrerebbe distinguere due casi:

- nell'esercizio di acquisizione non si superano i limiti, ed è presumibile ipotizzare che non si supereranno nemmeno nell'esercizio successivo;
- nell'esercizio di acquisizione si superano da subito i limiti dimensionali.

Nella prima fattispecie, l'interpretazione letterale della norma potrebbe portare l'impresa controllante a redigere il bilancio consolidato per un solo esercizio interrompendosi già nell'esercizio successivo. Nel secondo caso, invece, la redazione del bilancio consolidato è opportuna (nonché necessaria) da subito in modo da predisporre correttamente il processo di consolidamento che continuerà negli esercizi successivi. A seconda dell'interpretazione più o meno rigida delle disposizioni normative si potrebbero configurare due comportamenti molto differenti.

Qualora la società esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato superi almeno due dei limiti richiesti per l'esonero anche per un solo esercizio, secondo gran parte della dottrina deve essere applicata l'interpretazione letterale della norma che porta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato a partire da tale anno¹⁶.

Alcuni Autori, peraltro, propongono anche un'interpretazione meno rigida della norma, secondo cui sarebbe possibile non procedere immediatamente alla redazione del bilancio consolidato nell'anno di superamento dei limiti dimensionali (ad es. "anno n"), ma la capogruppo *"avrebbe un intero esercizio, anno n+1, per prepararsi dal punto di vista amministrativo alla redazione del primo bilancio consolidato"*¹⁷.

8 NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL

L'incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata disposto dal DLgs. 125/2024 non incide sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, in quanto l'art. 2477 co. 2 lett. c) c.c., nella formulazione attualmente vigente, non contiene più il rinvio ai limiti indicati dall'art. 2435-bis co. 1 c.c., ma stabilisce che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria, tra l'altro, se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4.000.000,00 di euro;

¹⁴ Cfr. Bava F., Busso D., Devalle A., Rizzato F. "Obblighi di redazione e cause di esclusione, principi generali e omogeneità per la redazione del bilancio consolidato", in "Il bilancio consolidato OIC", *Collana principi contabili*, Eutekne, 2021, p. 17 ss.

¹⁵ Rizzato F. "Bilancio consolidato in presenza di gruppi aziendali: obbligo di redazione, cause di esonero e notizie integrative", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 7/8, 2021, p. 91 ss.

¹⁶ Cfr. Lenoci F., Rocca E. "Obbligo di redazione e area di consolidamento", *Bilancio Consolidato, Guide Operative*, IPSOA, 2017, p. 137; Grasso F., Terazzi P. "Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento", *Quaderni ODCEC Milano*, 25, 2009, p. 14 e 15; Colucci E., Riccomagno F. "Il bilancio d'esercizio e consolidato", Cedam, 1999, p. 354 - 355.

¹⁷ Cfr. Pisoni P., Busso D., Rizzato F. "Il bilancio consolidato - Principi Italian GAAP e casi operativi", Giuffrè, 2017, p. 71.

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000,00 di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità¹⁸.

Per contro, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl risulta influenzato dall'incremento dei limiti dimensionali per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, in quanto l'art. 2477 co. 2 lett. a) c.c. stabilisce che la predetta nomina è obbligatoria, tra l'altro, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

¹⁸ Per completezza di argomento si ricorda che, ai sensi dell'art. 2477 co. 3 c.c., l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.